

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1474)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 1º marzo 1961 (V. Stampato n. 2428)

d'iniziativa dei deputati VERONESI e BACCELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 9 MARZO 1961

Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali delle Forze armate che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione per attività paracadutistica di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese, ai fini della liquidazione delle pensioni normali e delle pensioni privilegiate per ferite e infermità contratte per causa del servizio da paracadutista, comprese quelle riportate durante lo svolgimento di attività di volo, le disposizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per gli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione.

Ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione per attività paracadutistica di cui all'articolo 2 del regio de-

creto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese ai fini indicati nel comma precedente, le disposizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per i sottufficiali e militari di truppa che abbiano percepito l'indennità di pilotaggio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche, ai fini delle pensioni, al personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, con effetti economici dal 1º giorno del mese successivo a quello della predetta data di entrata in vigore.

Art. 3.

Alla maggiore spesa, derivante dalla presente legge, sarà fatto fronte a carico del capitolo n. 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61.